



**TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

Il giudice monocratico,  
in funzione di giudice del lavoro,  
dottor Giampiero Panico,

nel procedimento n. 1108 del 2020 R.G.L.,

visti gli atti della causa in epigrafe,  
udita la discussione,  
visti gli artt. 669 bis, art. 669 quater, ss., 700, c.p.c.,  
sciogliendo la riserva,

osserva che la questione controversa attiene al diritto del ricorrente, per effetto del riconoscimento di un punteggio ulteriore, pari a dodici punti (corrispondenti al servizio prestato nell'a.s. 2018/19), ad un miglior posizionamento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze ex art. 4, commi 6 ss., L. n. 124 del 1999 (*deinde*, GPS), per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, come docente di scuola secondaria di II grado (tale punteggio si riduce, pacificamente, a punti sei per la scuola secondaria di I grado); la richiesta di un ulteriore punteggio pari a 0,50= è frutto di un mero refuso contenuto nel ricorso, come chiarito in udienza e, in quanto tale, non va considerata.

Si deve premettere che non è ostativo al riconoscimento del diritto il rilievo che le graduatorie afferenti le supplenze brevi o temporanee e per spezzoni orari pari od inferiori a sei ore, dal 1º gennaio 2021, sono tenute dai singoli Istituti [v. o.m. n. 60 del 2020, in doc., n. 10), ric.]: infatti, l'accoglimento della domanda comporta comunque un avanzamento nelle GPS con positivi riflessi, a cascata, nell'ambito delle graduatorie di Istituto.

Ciò posto, sostiene il ricorrente che la sua domanda del 5 agosto 2020 doc. n. 2), conv.] era effettivamente incompleta – non potendo oggi accertare se per una sua omissione o per un intralcio tecnico-informatico -, dal momento che non allegava anche l'aver prestato servizio nell'a.s. 2019/20 [su cui v. suo doc. n. 1)], tuttavia l'Amministrazione, per effetto del c.d. soccorso istruttorio, avrebbe dovuto integrare la medesima ovvero sollecitarlo a confermarla od a provvedere all'integrazione.

Ora, l'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990, prevede che il responsabile del procedimento

«accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

E' noto che questa – e poi altre disposizioni (art. 71, comma 3, d.p.R. n. 445 del 2000), anche più specifiche (come, p. es., l'art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. codice degli appalti) – introducono, nell'ottica di un'Amministrazione ispirata ai principi di trasparenza ed

imparzialità ma pure giusto procedimento, lealtà e correttezza nei rapporti col cittadino – l'obbligo per la medesima di attivarsi per superare o per far constare e superare mere carenze di allegazione e prova (in una parola, istruttorie), che possono affliggere un atto od una domanda ad essa presentato (v., p. es., tra le prime, C. Stato 2 apr. 2001, n. 127; Id., a.p., 25 feb. 2014, n. 9).

La giurisprudenza amministrativa, muovendosi in quest'ottica, non ammette il soccorso istruttorio quando l'atto o la domanda sia insanabilmente viziato, anche per effetto dell'incompletezza di una sua parte o per la mancanza di un allegato, non quando l'atto o la domanda sia valido ma carente sotto un profilo più strettamente probatorio (v., p. es., C. Stato 20 ago. 2018, n. 4959).

Questo principio può trovare, almeno con la sommarietà propria di questa fase, applicazione nel caso di specie: infatti, la domanda non è invalida, il ricorrente ha allegato i servizi prestati nel passato, onde l'aver omesso di inserire (o il non essersi telematicamente inserito) quello di cui all'a.s. 2019/20 va considerato come una mera incompletezza e non come una consapevole rinunzia ad avvalersene; tanto più che il ricorrente, avvedutosi della mancanza, ha provveduto subito dopo, ma a termini chiusi, a segnalarla, chiedendo di porvi rimedio [cfr. suoi docc. nn. 5)-6)].

Non solo, ma si tratta di un servizio prestato nella scuola pubblica, del quale l'Amministrazione aveva già a sue mani tutti i dati necessari per conoscerlo e valorizzarlo, ovvero, secondo la logica del soccorso, per segnalare al ricorrente la sua omissione.

Questa considerazione appare importante, poiché anche la giurisprudenza più recente - che, nei concorsi pubblici, ha escluso il soccorso per venire incontro al candidato che, nella sua domanda, abbia omesso di indicare il possesso di determinati titoli utilmente valutabili - ha fatto salva l'applicazione dell'istituto laddove, sulla scorta dei principi del codice civile in tema di errore (artt. 1428, 1431, 1433, c.c.), appaia riconoscibile all'altra parte (*id est*, alla stessa Amministrazione) lo sbaglio o l'omissione in cui è incorso il candidato (C. Stato 22 nov. 2019, n. 7975, in motivaz., ove richiama Id. 20 giu. 2019, n. 4198).

Da questo punto di vista, l'errore per omissione era riconoscibile.

Il principio del soccorso, inoltre, non appare sconosciuto nella procedura che ci occupa.

Infatti, l'art. 8, o.m. n. 60 del 2020, cit., tra l'altro, prevede che:

- «5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare diffidenze nelle valutazioni.
- 6. In caso di diffidenza tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
- 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di validità delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
- 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020».

Queste disposizioni possono leggersi come dovere di verifica e rettifica, in capo all'Amministrazione, non solo in danno dell'aspirante (laddove, p. es., abbia indicato titoli non veritieri o non valutabili), ma anche "in soccorso" della sua posizione, qualora ricorrano, come nel caso di specie, i presupposti appena visti.

Il principio del soccorso istruttorio, infine, è applicabile, nel caso di specie, sotto l'aspetto soggettivo, essendo il datore di lavoro una pubblica Amministrazione, ancorché si verifichi in un ambito assoggettato alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro (v. d.lgs. n.

165 del 2001).

E' poi pacifico che, col riconoscimento degli ulteriori dodici punti di cui si discute (che pacificamente, ripetesi, diventano sei per la scuola secondaria di I grado), il ricorrente salirebbe nelle graduatorie, col che si ravvisa il *fumus boni juris*.

Va da ultimo precisato che le superiori conclusioni valgono in relazione alle classi di concorso ed agli Istituti scolastici che sono stati indicati dal ricorrente nella sua domanda e per le quali il suo titolo di studio consente l'insegnamento.

Parimenti sussiste il *periculum in mora*, dal momento che il ricorrente – e la circostanza non è stata contestata – ha dichiarato di non avere in questo momento fonti di reddito; l'attesa del tempo necessario a far valere in via ordinaria il reclamato diritto, per quanto l'udienza di discussione della causa di merito sia stata fissata ad aprile p.v., potrebbe ulteriormente pregiudicare quei beni (nella specie, esistenza libera e dignitosa) tutelati dalla retribuzione.

Quanto sopra considerando che l'accoglimento del ricorso cautelare consentirà al ricorrente di avere maggior probabilità di essere destinatario di incarichi retribuiti di insegnamento.

Il ricorso viene pertanto accolto.

Essendo già stato radicato il giudizio di merito, le spese si devolvono a quella sede.

P.Q.M.

1) Dispone che in via di urgenza al ricorrente siano attribuiti ulteriori dodici punti ai fini del suo posizionamento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'ambito della scuola secondaria di II grado, punteggio ridotto a sei punti nell'ambito delle graduatorie della scuola secondaria di I grado e, conseguentemente, anche nelle graduatorie di Istituto per le supplenze brevi o temporanee e per spezzoni orari pari od inferiori a sei ore, limitatamente alle classi di concorso ed agli Istituti scolastici che sono stati indicati dal ricorrente nella sua domanda del 5 agosto 2020 e per le quali il suo titolo di studio consente l'insegnamento;

2) Spese al definitivo.

Si comunichi.

La Spezia, 19/01/2021.

IL GIUDICE  
(Giampiero PANICO)